

N. 2011/002820
N. 2007/000778
N. 2007/000582
N.

R.G.
R.G. N.R.
R.G. G.I.P.
R.G. D.P.

Reg. Sent . N. 3853 /2011

Del 29/06/2011
Data del deposito 16/9/11 (vd. ultima pag)

Data irrevocabilità
N. R.Esec.
N. Campione Penale

Redatta Scheda il



TRIBUNALE DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE COLLEGIALE

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale nelle persone dei giudici:

PRESIDENTE dr. Francesco Maradei
GIUDICE dr. Susanna Raimondo
GIUDICE dr. Carlo Breggia

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di :

nato a FROSINONE il
elettivamente dom.to in Via
- difeso dall'avv. di fiducia

res. in VIA
presso - LIBERO CONTUMACE
del foro di Firenze

nata a FIRENZE il
elettivamente dom.to in Via
- difeso dall'avv. di fiducia

res. in VIA
presso - LIBERO CONTUMACE
del foro di Firenze

nata a FIRENZE il
elettivamente dom.to in Via
- difeso dall'avv. di fiducia

res. in VIA FIRENZE
presso - LIBERO CONTUMACE
del foro di Firenze

- nato a BRESCIA il res. in VIA
BRESCIA elettivamente dom.to in Viale Firenze presso
- LIBERO CONTUMACE
- difeso dall'avv. di fiducia del foro di Firenze

- nato a ROMA il res. in VIA
elettivamente dom.to in Viale Firenze presso - LIBERO
CONTUMACE
- difeso dall'avv. di fiducia del foro di Firenze

- nato a FIRENZE il res. in VIA
FIRENZE elettivamente dom.to in Via Firenze presso - LIBERO CONTUMACE
- difeso dall'avv. di fiducia del foro di Firenze

- nato a FIRENZE il 06/07/1951 res. in VIA elettivamente
dom.to in Via presso - LIBERO CONTUMACE
- difeso dall'avv. di fiducia del foro di Firenze
- difeso dall'avv. di fiducia del foro di Firenze

I M P U T A T I

COME DA ALLEGATI

Le parti hanno concluso:

Le parti concordemente chiedono sentenza incompetenza territoriale.

IMPUTATI

1) per il delitto di cui all'art. 416 c.p., perché si associavano tra loro, per compiere, sfruttando anche la veste di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria in servizio permanente effettivo di finanziere, poliziotto, carabiniere, una pluralità di delitti ed in particolare:

- rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio al fine di fornire notizie riservate su persone ai committenti della s.r.l. tra i quali principalmente la s.p.a. e società collegate;
 - corruzione di pubblici ufficiali per atti contrari ai doveri d'ufficio consistenti nell'abusivo accesso a sistemi informatici e nell'illecita acquisizione di informazioni segrete tratte dalle banche dati del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Finanze, banche dati consultabili solo da pubblici ufficiali per motivi del loro ufficio, nonché di informazioni riservate, ottenute avvalendosi illecitamente dei poteri conferiti ai pubblici ufficiali, presso le società di telefonia, presso la società autostrade e presso altri enti pubblici e privati;
- ricoprendo i seguenti ruoli:

organizzatore e promotore della associazione, titolare della coordinava
 l'attività degli altri associati, gestiva i rapporti con la committenza ed in particolare con la s.p.a. e società collegate; manteneva i rapporti con i pubblici ufficiali che si prestavano ad effettuare le illecite interrogazioni allo e ad acquisire illecitamente altre informazioni riservate;
nella veste di responsabile della sicurezza della s.p.a. teneva rapporti
continuativi con la e gestiva il flusso indefinito di informazioni riservate che, a richiesta sua
e dei suoi collaboratori, la stessa illecitamente acquisiva servendosi di infedeli pubblici ufficiali;
quale dipendente teneva i contatti con il pubblico ufficiale corrotto
effettuava il pagamenti e teneva la contabilità relativa alle corruzioni, gestiva il flusso di informazioni segrete
illecitamente acquisite, curandone la trasmissione alla committenza ed in particolare alla s.p.a. e società collegate;

già amministratrice della e amministratrice della s.r.l., gestiva sul
piano formale ed amministrativo le indicate società occupandosi concretamente della illecita attività di
acquisizione dei dati riservati e segreti, nonché della trasmissione di questi alla committenza ed in
particolare alla s.p.a. e società collegate;
quale dipendente teneva i contatti con il pubblico ufficiale corrotto
gestiva il flusso di informazioni segrete illecitamente acquisite, curandone la trasmissione alla committenza
ed in particolare alla s.p.a. e società collegate.
 In Firenze dal 2002 al 17 gennaio 2007

2) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 319, 321, c.p. per avere, in concorso fra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, retribuito il vice sovrintendente della Polizia di Stato perché svolgesse abusivamente per loro conto indagini su centinaia di persone avvalendosi illecitamente dei poteri e delle prerogative proprie dei pubblici ufficiali ed in particolare perché accedesse alla banca dati riservati del Sistema D'Informazione Interforze del Ministero dell'Interno e acquisisse abusivamente altre informazioni riservate presso società di telefonia, presso la società autostrade e presso altri enti pubblici e privati.

3) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 326 comma 3 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, con i dipendenti e

nonché con i pubblici ufficiali

che materialmente agivano con violazione dei doveri inerenti alla funzione ed al servizio, comunicavano dati segreti riguardanti centinaia di persone ed acquisiti mediante accesso alle banche dati di enti pubblici; in particolare:

gli indicati pubblici ufficiali, dopo aver effettuato abusivo accesso alla banca dati telematica del Ministero dell'Interno il per procurare a se stesso il profitto consistito nel prezzo della sua corruzione, comunicavano i dati segreti acquisiti alla Investigazioni;

Il Martini, la le due il per procurarsi il profitto patrimoniale consistito nella remunerazione pattuita dalla con i clienti della stessa agenzia, ed il con gli altri dipendenti e anche il profitto derivante dall'assicurare alla s.p.a. i dati segreti, inducevano i pubblici ufficiali a comunicare detti dati segreti.

In Firenze dal 2002 al 17 gennaio 2007

per il delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. 12 legge 1 aprile 1981, n. 121 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con i dipendenti

e nonché con i pubblici ufficiali

che materialmente agivano con violazione dei doveri inerenti alla funzione ed al servizio, comunicavano e facevano uso di dati segreti su centinaia di persone acquisiti mediante accesso alle banche dati ed in particolare gli indicati pubblici ufficiali, dopo aver effettuato abusivo accesso alla banca dati telematica del Ministero dell'Interno SDI, acquisivano dati su centinaia di persone e li comunicavano a che, a loro volta, li

comunicavano ai committenti, tra i quali e ad altri dipendenti della s.p.a. i quali, a loro volta, usavano i dati e le informazioni acquisite.

In Firenze dal 2002 al 17 gennaio 2007

5) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 615 ter, commi 2° e 3°, c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con altri dipendenti e

nonché con i pubblici ufficiali

che materialmente agivano con violazione dei doveri inerenti alla funzione ed al servizio, abusivamente si introducevano e vi si mantenevano, centinaia di volte, per acquisire dati segreti su persone, nella banca dati riservati del Sistema D'Informazione Interforze del Ministero dell'Interno, sistema relativo all'ordine ed alla sicurezza pubblica e dunque di interesse pubblico come tale accessibile e utilizzabile solo per ragioni di ufficio.

In Firenze dal 2002 al 17 gennaio 2007

5 BIS) per il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 2 D.L.vo 10.3.2000 n. 74, perché, in concorso tra loro, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, la quale legale rappresentante firmataria e il

quale amministratore di fatto, delle società " S.r.l." e " s.r.l.", al fine di

8) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 615-ter, commi 2° e 3°, c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con

nonché con il pubblico ufficiale appartenente alla polizia di Stato, che materialmente agiva con violazione dei doveri inerenti alla funzione ed al servizio, abusivamente si introduceva e vi si manteneva, centinaia di volte, per acquisire dati segreti su persone, nella banca dati riservati del Sistema D'Informazione Interforze del Ministero dell'Interno, sistema relativo all'ordine ed alla sicurezza pubblica e dunque di interesse pubblico come tale accessibile e utilizzabile solo per ragioni di ufficio.

In Firenze fino al 17 gennaio 2007

9) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 326 comma 3 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con

nonché con i pubblici ufficiali finanziere, poliziotto, carabinieri, che materialmente agivano con violazione dei doveri inerenti alla funzione ed al servizio, comunicava dati segreti riguardanti centinaia di persone ed acquisiti mediante accesso alle banche dati di enti pubblici;

in particolare:

gli indicati pubblici ufficiali, dopo aver effettuato abusivo accesso alla banca dati telematica del Ministero dell'Interno SDI, il per procurare a se stesso il profitto consistito nel prezzo della sua corruzione, comunicavano i dati segreti acquisiti alla Investigazioni;

Il la le due il per procurarsi il profitto patrimoniale consistito nella remunerazione pattuita dalla Investigazioni con i clienti della stessa agenzia, ed il con il anche il profitto derivante dall'assicurare alla s.p.a. i dati segreti, inducevano i pubblici ufficiali a comunicare detti dati segreti.

In Firenze fino al 17 gennaio 2007

10) per il delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. 12 legge 1 aprile 1981, n. 121 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso

nonché con i pubblici ufficiali finanziere, poliziotto, carabinieri, che materialmente agivano con violazione dei doveri inerenti alla funzione ed al servizio, comunicavano e facevano uso di dati segreti su centinaia di persone acquisiti mediante accesso alle banche dati ed in particolare gli indicati pubblici ufficiali, dopo aver effettuato abusivo accesso alla banca dati telematica del Ministero dell'Interno SDI, acquisivano dati su centinaia di persone e li comunicavano a

che, a loro volta, li comunicavano ai committenti, tra i quali il e dipendenti della s.p.a. i quali, a loro volta, usavano i dati e le informazioni acquisite.

In Firenze fino al 17 gennaio 2007

11) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 615 ter, commi 2° e 3°, c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con

evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni inesistenti:

- o fattura emessa il 4.3.2005 dalla società _____ con sede in Londra (Lanark Square 7) nei confronti della società " _____ S.r.l." per l'importo di € 11.000,00, registrata nella contabilità e nel registro iva acquisti della stessa " _____ S.r.l." ed inserita nella dichiarazione dei redditi modello Unico SC presentata con invio telematico del 30.10.2005 e relativa all'anno d'imposta 2004;
- o fattura emessa il 28.2.2005 dalla società _____ - Service (TS) Ltd con sede in USA (5616 Kirkwood Highway Wilmington DE 19808) nei confronti della società " _____ s.r.l." per l'importo di € 19.000,00, registrata nella contabilità e nel registro iva acquisti della stessa " _____ s.r.l." per un importo di € 18.644,56, inserita nella dichiarazione dei redditi modello Unico SC presentata con invio telematico del 30.10.2005 e relativa all'anno d'imposta 2004

indicavano nelle dichiarazioni dei redditi sopra specificate gli elementi passivi fittizi costituiti dall'importo delle descritte fatture.

In Firenze il 30 ottobre 2005

6) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 326 comma 3 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con _____

_____ nonché con il pubblico ufficiale _____ che materialmente agiva con violazione dei doveri inerenti alla funzione ed al servizio, comunicava dati segreti riguardanti centinaia di persone ed acquisiti mediante accesso alle banche dati di enti pubblici; in particolare: il _____ dopo aver effettuato abusivo accesso alla banca dati telematica del Ministero dell'Interno SDI, per procurare a se stesso il profitto consistito nel prezzo della sua corruzione, comunicava i dati segreti acquisiti alla _____ Investigazioni; il _____ la _____ le due _____ il _____ per procurarsi il profitto patrimoniale consistito nella remunerazione pattuita dalla _____ Investigazioni con i clienti della stessa agenzia, ed il _____ con il _____ anche il profitto derivante dall'assicurare alla _____ s.p.a. i dati segreti, inducevano il pubblico ufficiale appartenente alla Polizia di Stato, a comunicare detti dati segreti.

In Firenze fino al 17 gennaio 2007

7) per il delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. 12 legge 1 aprile 1981, n. 121 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con _____

_____ , nonché con il pubblico ufficiale appartenente alla polizia di Stato _____ che materialmente agiva con violazione dei doveri inerenti alla funzione ed al servizio, comunicava e faceva uso di dati segreti su centinaia di persone acquisiti mediante accesso alle banche dati ed in particolare il _____ dopo aver effettuato abusivo accesso alla banca dati telematica del Ministero dell'Interno SDI, acquisiva dati su centinaia di persone e li comunicava a _____ che, a loro volta, li comunicavano ai committenti, tra i quali _____ e _____ , dipendenti della _____ s.p.a. i quali, a loro volta, usavano i dati e le informazioni acquisite.

In Firenze fino al 17 gennaio 2007

nonchè con i pubblici ufficiali

finanziere, poliziotto, carabiniere, che materialmente agivano con violazione dei doveri inerenti alla funzione ed al servizio, abusivamente si introduceva e vi si manteneva, centinaia di volte, per acquisire dati segreti su persone, nella banca dati riservati del Sistema D'Informazione Interforze del Ministero dell'Interno, sistema relativo all'ordine ed alla sicurezza pubblica e dunque di interesse pubblico come tale accessibile e utilizzabile solo per ragioni di ufficio.

In Firenze fino al 17 gennaio 2007

Separatamente giudicato

12) per i delitti previsti e puniti dagli artt. 110, 81, 326 comma 3, 615 ter, commi 2° e 3°, c.p. e 12 legge 1 aprile 1981, n. 121, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con

per procurare alla indebito profitto patrimoniale derivante dall'assicurare alla committenza ed in particolare alla s.p.a. la conoscenza di notizie segrete, dopo essersi introdotto ed ivi mantenuto, con violazione dei doveri inerenti alla funzione ed al servizio, nella banca dati telematica del Ministero dell'Interno SDI, comunicava gli acquisiti dati di ufficio destinati a rimanere segreti alla Investigazioni, così facendone indebito uso.

In Firenze fino al 22.10.2004

SEPARATA mente GIUDICATO

13) per i delitti previsti e puniti dagli artt. 110, 81, 326 comma 3, 615 ter, commi 2° e 3°, c.p. e 12 legge 1 aprile 1981, n. 121, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con

per procurare alla indebito profitto patrimoniale derivante dall'assicurare alla committenza ed in particolare alla s.p.a. la conoscenza di notizie segrete, dopo essersi introdotto ed ivi mantenuto, con violazione dei doveri inerenti alla funzione ed al servizio, nella banca dati telematica del Ministero dell'Interno SDI, comunicava gli acquisiti dati di ufficio, relativi a numerose persone e destinati a rimanere segreti, alla SIA Investigazioni, così facendone indebito uso, nonché, agendo autonomamente, si introduceva nella banca dati telematica del Ministero dell'Interno SDI ed acquisiva dati di ufficio, relativi a numerose persone, destinati a rimanere segreti e li comunicava.

In Firenze fino al 4 dicembre 2006

14) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 319, 321, c.p. per avere retribuito il vice sovrintendente della Polizia di Stato affinché svolgesse abusivamente per suo conto indagini su almeno un centinaio di persone avvalendosi illecitamente dei poteri e delle prerogative proprie dei pubblici ufficiali ed in particolare perché accedesse alla banca dati riservati del Sistema D' Informazione Interforze del Ministero dell'Interno e acquisisse abusivamente altre informazioni riservate presso società di telefonia, presso la società autostrade e presso altri enti pubblici e privati.

In Firenze dal settembre 2001 al settembre 2006 3

15) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 326, comma 3, c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con il pubblico ufficiale che, da lui indotto, Settimanale di documentazione giuridica - www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com

materialmente agiva con violazione dei doveri inerenti alla funzione ed al servizio, comunicava dati segreti riguardanti almeno un centinaio di persone ed acquisiti mediante accesso alle banche dati; in particolare il _____ dopo aver effettuato abusivo accesso alla banca dati telematica del Ministero dell'Interno SDI, per procurare a se stesso il profitto consistito nel prezzo della sua corruzione, comunicava tali dati segreti al _____

Il _____ per procurarsi il profitto patrimoniale consistito nella remunerazione pattuita con i clienti della sua agenzia di investigazioni, induceva il _____ a comunicare detti dati segreti.
In Firenze dal settembre 2001 al settembre 2006

16) per il delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv c.p. 12 legge 1 aprile 1981, n. 121 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con il pubblico ufficiale _____, che, da lui indotto, materialmente agiva con violazione dei doveri inerenti alla funzione ed al servizio, comunicava e faceva uso di dati segreti su almeno un centinaio di persone acquisiti mediante accesso alle banche dati ed in particolare il _____ dopo aver effettuato abusivo accesso alla banca dati telematica del Ministero dell'Interno SDI, acquisiva dati su almeno un centinaio di persone e li comunicava al _____ che, a sua volta, li usava e li comunicava ai suoi committenti.

In Firenze dal settembre 2001 al settembre 2006

17) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 615 ter, commi 2° e 3°, c.p. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con il pubblico ufficiale _____ che, da lui indotto, materialmente agiva con violazione dei doveri inerenti alla funzione ed al servizio, abusivamente si introduceva e si manteneva, almeno un centinaio di volte, per acquisire dati segreti su persone, nella banca dati riservati del Sistema D'Informazione Interforze del Ministero dell'Interno, sistema relativo all'ordine ed alla sicurezza pubblica e dunque di interesse pubblico, come tale accessibile e utilizzabile solo per ragioni di ufficio.

In Firenze dal settembre 2001 al settembre 2006

18) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 319, 321, c.p. per avere retribuito, tramite _____ il vice sovrintendente della Polizia di Stato _____ perché svolgesse abusivamente, per suo conto, indagini su più persone, avvalendosi illecitamente dei poteri e delle prerogative proprie dei pubblici ufficiali ed in particolare perché accedesse alla banca dati riservati del Sistema D'Informazione Interforze del Ministero dell'Interno, nonché perché acquisisse abusivamente altre informazioni riservate presso società di telefonia, presso la società autostrade e presso altri enti pubblici e privati.
In Firenze fino al settembre 2006

19) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 326 comma 3 c.p. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con _____ e con i pubblici ufficiali _____ e _____ che, indotti dal _____ materialmente agivano con violazione dei doveri inerenti alla funzione ed al _____

servizio, comunicava dati segreti riguardanti numerose persone ed acquisiti mediante accesso alle banche dati;

in particolare:

il _____ e il _____ su richiesta del _____ dopo aver effettuato abusivo accesso alla banca dati telematica del Ministero dell'Interno SDI, comunicavano tali dati al _____ che a sua volta li trasmetteva a lui _____, agendo il _____ per procurare a se stesso il profitto consistito nel prezzo della sua corruzione; il _____ per procurarsi il profitto patrimoniale consistito nella remunerazione pattuita con i clienti della sua agenzia di investigazioni.

In Firenze fino al settembre 2006

20) per il delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p. 12 legge 1 aprile 1981, n. 121 perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con _____ e con i pubblici ufficiali _____ e _____ che, indotti dal _____ materialmente agivano con violazione dei doveri inerenti alla funzione e al servizio, comunicava e faceva uso di dati segreti su decine di persone acquisiti mediante accesso alle banche dati ed in particolare il _____ ed il _____ dopo aver effettuato abusivo accesso alla banca dati telematica del Ministero dell'Interno SDI, acquisivano dati su decine di persone e li comunicavano al _____ che, a sua volta, li trasmetteva al _____ che li usava comunicandoli ai committenti.

In Firenze fino al settembre 2006

21) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 615 ter, commi 2° e 3°, c.p. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con _____ e con i pubblici ufficiali _____ e _____, che, indotti dal _____ materialmente agivano con violazione dei doveri inerenti alla funzione e al servizio, abusivamente si introduceva e si manteneva, circa quaranta volte, per acquisire dati segreti su persone, nella banca dati riservati del Sistema D'Informazione Interforze del Ministero dell'Interno, sistema relativo all'ordine ed alla sicurezza pubblica e dunque di interesse pubblico, come tale accessibile e utilizzabile solo per ragioni di ufficio.

In Firenze fino al settembre 2006

SEPARATA NOME BUONICATO

22) per i delitti previsti e puniti dagli artt. 110, 81, 326 comma 3, 615 ter, commi 2° e 3°, c.p. e 12 legge 1 aprile 1981, n. 121, perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con _____ per procurare allo stesso _____ l'indebito profitto patrimoniale derivante dall'assicurare alla committenza la conoscenza di notizie segrete, dopo essersi introdotto ed ivi mantenuto, con violazione dei doveri inerenti alla funzione ed al servizio, nella banca dati telematica del Ministero dell'Interno SDI, comunicava gli acquisiti dati di ufficio su più persone destinati a rimanere segreti, a _____, facendone indebito uso.

In Firenze fino al 21 aprile 2006

Ritenuto in fatto e in diritto,

gli imputati sopraelencati venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe.

Nella fase preliminare all'apertura del dibattimento venivano sollevate dai difensori varie eccezioni preliminari, tra le quali quella di incompetenza territoriale di questo Tribunale a favore del Tribunale di Roma (eccezione già sollevata all'ud.preliminare e rigettata dal Gup).

L'eccezione, che ha evidente carattere assorbente su tutte le altre, è da ritenersi fondata.

Va rilevato che tra i vari reati contestati risulta più grave quello di cui all'art. 615 ter cp per l'entità della pena (nel caso, da tre a otto anni).

Dato atto che non si rinvencono sul punto specifico precedenti giurisprudenziali, deve ritenersi, in accoglimento delle tesi difensive, che tale reato è stato consumato in Roma e che, di conseguenza, a sensi degli artt. 8 e 16 cpp, tenuto conto della evidente connessione ed inscindibilità di tutti i reati contestati (dato pacifico anche per tutte le parti), questo Tribunale deve dichiarare la propria incompetenza per territorio ed inviare al competente ufficio giudiziario l'intero processo.

L'art. 615 ter cp punisce dunque colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La norma (richiamando chiaramente lo schema del reato di violazione di domicilio) focalizza quindi la condotta criminosa sulla base del diritto del titolare del sistema di escludere dall'introduzione in esso qualsiasi soggetto non espressamente abilitato, o qualsiasi soggetto che vi si mantenga contro la sua volontà, anche tacita.

La contestazione effettiva ha riguardo, nel caso in esame, alla abusiva introduzione e al mantenimento nella banca dati riservata del Sistema d'informazione interforze del Ministero dell'Interno (SDI), dal quale venivano acquisiti, secondo l'accusa, dati segreti su centinaia di persone, che poi da alcuni degli imputati venivano comunicati ai loro committenti.

E' fatto certo e pacifico che la banca dati in questione si trova fisicamente situata in Roma, nell'ambito degli uffici del Ministero dell'Interno, e che ad essa si accede ogni volta che viene fatta una interrogazione proveniente da terminali collegati, dopo la digitazione delle credenziali di accesso.



I terminali capaci di accedere allo SDI sono situati su tutto il territorio nazionale, negli uffici decentrati del Ministero medesimo, o negli uffici comunque abilitati all'accesso.

La introduzione nel sistema avviene tramite digitazione delle credenziali dell'utente (user name e password).

Per la migliore comprensione del problema deve essere posto nella massima evidenza che la norma in esame punisce il fatto della abusiva introduzione nel sistema informatico, o del mantenimento al suo interno contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione. Di conseguenza la condotta rilevante ai fini della determinazione del luogo di consumazione del reato, e della competenza territoriale, non è la acquisizione abusiva dell'informazione, ma l'abusiva introduzione o l'abusivo mantenimento nel sistema.

Ciò vale a escludere che debbano essere prese in considerazione le condotte successive all'introduzione o al mantenimento nel sistema quale, appunto, la lettura e l'uso dell'informazione, che ovunque avvengano, sono a quel fine del tutto irrilevanti.

E quindi sostenere che la competenza territoriale appartenga a questo giudice in quanto in questa sede è stata effettuata la lettura e l'uso criminoso dell'informazione sarebbe del tutto fuorviante.

Sarebbe del pari non conferente sostenere che essendo l'accesso al sistema iniziato da terminali situati in questa circoscrizione, il luogo di consumazione sia Firenze.

La tesi sarebbe semplicistica e tecnicamente non fondata. Sarà pur vero che l'accesso allo SDI, secondo l'accusa, sarebbe stato effettuato attraverso l'uso di terminali siti in questa sede, ma è altrettanto vero che la norma in esame punisce l'introduzione abusiva nel sistema (o l'abusivo mantenersi in esso), che non può considerarsi in nessun modo avvenuta in Firenze, dove si trovano terminali privi di qualsiasi dato proprio e meri strumenti di accesso, bensì per forza di cose proprio nel luogo ove il sistema (che immagazzina tutti i dati ricercati) fisicamente si trova, cioè in Roma, dove ci si deve quindi necessariamente introdurre per poter estrarre le informazioni che interessano e poterle poi leggere sui terminali dai quali è partita l'interrogazione.

La procedura di accesso dovrebbe anche definirsi, con una corretta analisi parcellizzata delle condotte, come un atto prodromico alla reale introduzione nel sistema informatico, la quale avviene materialmente solo nel momento in cui si "entra" effettivamente nello SDI per estrarne i dati che ivi si trovano, dopo



aver lanciato l'accesso, cioè dopo aver effettuato la digitazione di user name e password e completato con successo la loro validazione da parte del sistema centrale, che si trova in Roma e che può ovviamente escludere i fruitori locali e periferici non muniti delle credenziali autorizzate.

Solo dopo aver completato la prodromica procedura di accesso e validazione ci si introduce effettivamente nel cuore del sistema (sito in Roma) ove sono custodite le informazioni che interessano, così da poterle successivamente estrarre e farne uso.

E' opportuno anche riflettere sul dato ben evidenziato nella memoria del difensore del (non contrastato dall'accusa), che fino al 2009 (successivamente la configurazione del sistema sarebbe stata modificata con la valorizzazione delle postazione periferiche, ma nel caso in esame le date di consumazione dei reati contestati sono tutte anteriori al 2009) il sistema informatico era costituito da un unico grande elaboratore situato al centro (Roma) con grande potenza di calcolo, a cui si accedeva dai terminali periferici in grado di dialogare non tra loro ma solo con l'elaboratore centrale a cui erano collegati tramite modem.

Tale dato tecnico conferma le considerazioni prima svolte, nel senso che solo la introduzione nell'elaboratore centrale (sito in Roma) o il mantenimento abusivo in esso, consente il dialogo e la estrazione delle informazioni di interesse, rimanendo irrilevante, ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato, da quale luogo sia iniziata la procedura di accesso.

Neppure la tesi del Gup modifica le valutazioni fin qui svolte.

Quel Giudice infatti premette che la legge considererebbe consumato il reato "con l'introduzione nel sistema informatico dalla postazione in cui avviene l'accesso", con ciò integrando egli stesso la norma con una circostanza di fatto (l'introduzione "dalla postazione in cui avviene l'accesso") del tutto arbitraria perché di essa non vi è alcuna menzione nell'articolo in esame, mentre è incontrovertibile che la condotta criminosa, secondo la chiara ed inequivoca dizione letterale dell'art. 615 ter cp, consiste soltanto nella introduzione abusiva nel sistema (prescindendosi del tutto dalla "postazione in cui avviene l'accesso" cui il gup fa invece arbitrario riferimento).

Anche la successiva considerazione del Gup, che l'introduzione si verifica in un sistema informatico, una banca dati o equivalente, che è messa a disposizione dell'avente diritto ovunque questi si trovi, non vale a modificare i due dati fondamentali e incontrovertibili della questione, e cioè che:

1) la condotta descritta e punita dalla norma è solo quella della introduzione nella banca dati, a prescindere da dove l'operatore si trovi e di

quale software faccia uso (circostanze prodromiche queste -vale ricordarlo ancora- non presenti, neppure indirettamente, nella norma),

2) che comunque le informazioni che vengono estratte e lette sui terminali periferici dopo aver presentato le credenziali di accesso ed essersi così introdotti nel sistema, si trovano nell'elaboratore centrale "inscritte" in un potentissimo hardware, all'interno del quale ci si deve appunto introdurre per estrarle, e dove le stesse restano a disposizione di successivi utenti.

Tali considerazioni sono non solo rafforzate ma ancor più obbligate se si valutano circostanze di fatto che dovessero vedere collocata la persona che effettua l'accesso in luoghi situati addirittura fuori dal territorio nazionale: se l'accesso, anche abusivo, come ad esempio nel caso di hackers, iniziasse in postazioni situate all'estero, in qualsiasi parte del mondo, non si potrebbe in alcun modo sostenere che il luogo di consumazione del reato sarebbe sempre quello dove si trova la postazione dalla quale l'accesso è stato lanciato (e quindi anche il posto più sperduto del pianeta dal quale sia possibile un collegamento internet) con l'argomentazione del gup, cioè che anche in quei posti la banca dati sarebbe messa a disposizione dell'utente attraverso la procedura di accesso (anche se abusiva).

Si dovrebbe invece più correttamente sostenere che il luogo di consumazione del reato è sempre quello ove avviene il superamento delle barriere di difesa informatica e l'introduzione nel sistema, cioè Roma ove è fisicamente collocato l'elaboratore centrale (l'hardware) che controlla le credenziali di accesso e dal quale si estraggono le informazioni dopo la introduzione in esso, in quanto la "messa a disposizione dell'utente", di cui scrive il Gup, non è niente di diverso nella realtà che la introduzione nell'hardware centrale.

Diversamente argomentando questo tipo di introduzioni abusive nel sistema informatico non troverebbe alcuna sanzione nel nostro sistema penale, ma solo ed eventualmente nello stato estero da cui l'accesso sarebbe stato lanciato (se individuato ed individuabile), con tutte le ovvie conseguenze negative del caso.

Non modifica le considerazioni fin qui esposte neppure l'argomentazione del PM secondo il quale i computer periferici " ...sono nati, strutturati e funzionali ad esser collegati con questo contenitore centrale, sono parte integrante del sistema, come è parte integrante della casa il garage o la lavanderia.....il momento in cui si perfeziona il reato è nel momento in cui l'operatore apre la macchina che è collocata a Firenze, Genova, o altrove ed è

collegata solo per quello perché quella macchina è parte integrante e costituisce un'unica grande macchina (pagg.4\5 trascrizioni udienza 29\6\11).

La tesi sostenuta dal PM, che i computer periferici in sostanza sono parti integranti del sistema e sono collegati con il contenitore centrale soltanto, addirittura rafforza le valutazioni prima esposte: infatti la situazione tecnica descritta dal PM significherebbe (ove sussistente) che la introduzione nel sistema avviene attraverso l'uso di macchine periferiche dedicate, che non contengono alcun dato, e nelle quali non sono trasferibili i dati contenuti nell'elaboratore centrale, ma sono meri strumenti per l'accesso, necessari per la lettura e la eventuale stampa dell'informazione.

Il sistema è in realtà costituito (almeno fino alle date di consumazione dei reati contestati in questo processo, ed anche oltre) da un "contenitore centrale" (secondo la definizione dello stesso PM), sito in Roma, nel quale bisogna necessariamente introdursi (consumando così il reato) per estrarne i dati che interessano, mentre i computer periferici sono lo strumento che rende possibile proprio e soltanto l'introduzione abusiva, essendo la conseguente lettura dei dati attraverso essi del tutto irrilevante secondo la norma in esame.

L'uso dello strumento periferico è quindi di per sé del tutto insignificante ai fini che interessano, se non si perfeziona poi l'introduzione nel sistema centrale, nel cui luogo di collocazione fisica deve ritenersi consumato il reato.

La tesi qui sostenuta non è modificata dalla scelta che si voglia operare sui due indirizzi giurisprudenziali della Cassazione che ritengono consumato il reato, secondo una interpretazione, solo quando l'introduzione in sé è abusiva, o anche quando (secondo un'altra interpretazione) l'introduzione in sé non è abusiva, ma la fruizione dei dati estratti lo è (il che renderebbe abusiva anche l'introduzione nel sistema o il trattenersi in esso).

Infatti in entrambi i casi non viene a mutare il fatto determinante che per fissare il luogo della consumazione del reato si deve comunque avere riguardo alla abusiva (in entrambi i significati) introduzione nel sistema o comunque all'abusivo mantenimento in esso, per cui tutte le considerazioni sopra svolte mantengono piena validità.

In conclusione, tutte le considerazioni fin qui espresse confermano che il luogo di consumazione del reato più grave fra quelli contestati è Roma e che quella AG è competente, per connessione (ritenuta pacifica da tutte le parti), a sensi dell'art. 16 cpp, a giudicare anche tutti gli altri reati contestati. Gli atti



devono quindi essere inviati a quella Procura della Repubblica, territorialmente competente.

PQM

Visto l'art. 23 cpp dichiara la propria incompetenza per territorio a decidere sulle imputazioni contestate essendo competente il Tribunale di Roma, e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Motivazione in gg.90.

Firenze 29\6\11

Il Presidente est.

deponete in cancelleria
il 16/9/2011

IL CANCELLIERE VS
Anna Rita Rossi

